

Parametri patrocinio a spese dello Stato e difesa d'ufficio

Il XXXV Congresso Nazionale Forense, riunito a Lecce dal 6 all'8 ottobre

2022

Rilevato

- Che il DM 115/2002 sulle spese di giustizia disciplina le modalità di ammissione e di liquidazione dei compensi in favore delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato sia in sede civile che in sede penale, prevedendo che al difensore d'ufficio del soggetto irreperibile o insolvente debba essere riconosciuto il compenso secondo i medesimi criteri;
- Che come noto sia nel procedimento civile che in quello penale è prevista una decurtazione rispetto ai parametri di legge;
- Che i parametri forensi prevedono i valori medi riconoscendo una possibilità di diminuzione e di aumento in ragione della minore o maggiore complessità delle questioni trattate e dell'impegno profuso;
- Che l'incertezza delle liquidazioni disposte dai singoli magistrati ha condotto i Consigli degli Ordini e le associazioni maggiormente rappresentative a siglare protocolli con i Tribunali e con le Corti d'Appello che, di fatto, comportano differenze, talvolta rilevanti, nelle liquidazioni sul territorio nazionale;
- Che i predetti protocolli prevedono variabili in aumento a seconda del verificarsi di talune circostanze;
- Che il DM 55/2014 prevedeva che l'aumento delle singole voci dei parametri potesse essere sino all'80% o del 100% per quanto concerne la fase istruttoria nei procedimenti civili;
- Che i nuovi parametri di prossima pubblicazione hanno ridotto la possibilità di aumento dei valori medi in misura non superiore all'80%, di fatto diminuendo gli importi liquidabili;

- Che il patrocinio a spese dello Stato e la difesa d'ufficio rientrano nel ruolo sociale dell'avvocato;
- Che tale attività deve avere il giusto riconoscimento di compenso in sede di liquidazione e che il compenso deve essere uguale sul territorio nazionale senza le differenze che oggi, di fatto, si verificano in ragione dei protocolli sottoscritti;
- che a tal fine l'unico strumento idoneo a raggiungere il riconoscimento dell'equo compenso in favore degli avvocati che assistono le parti in regime di patrocinio a spese dello Stato o che assistono clienti quali difensori d'ufficio, è l'emanazione di appositi parametri da aggiornarsi periodicamente ed in ogni caso ogni due anni, che, in maniera tassativa e a livello nazionale, prevedano un'ipotesi base di liquidazione e che indichi quali circostanze debbano condurre ad aumenti ed in quali misura;
- Che l'emanazione di tali parametri di riferimento condurrebbe a maggiore celerità nella liquidazione e a ridurre sensibilmente il contenzioso derivante dalle opposizioni ai decreti di liquidazione;

Tutto ciò rilevato:

l'avvocatura italiana riunitasi nel XXXV congresso Nazionale forense di Lecce, a paritaria tutela di tutti gli iscritti all'ordine forense

IMPEGNA

L'Organismo Congressuale Forense ed il Consiglio Nazionale Forense, ciascuno secondo le proprie competenze nonché le rappresentanze forensi territoriali di porre in essere ogni necessaria iniziativa, innanzi a tutte le sedi competenti e opportune - in particolare avanti il Ministero della Giustizia ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze affinché, sulla base delle indicazioni di questa massima assise, venga emanato apposito decreto ministeriale che regolamenti i parametri per la liquidazione dei compensi in favore dei difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato ed in favore dei difensori d'ufficio

Avv. Maria Grazia Bosco foro di Milano